

	Notaio Franco Panzeri	
	Esente da bollo ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000	
	numero 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.	
	N. 166.222 di rep. N. 42.588 di racc.	
	ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELL'AZIENDA	
	SPECIALE RETESALUTE E DELLO STATUTO REGOLANTE LA STESSA AT-	
	TUALMENTE VIGENTI.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Oggi, ventisette del mese di giugno dell'anno duemilatredici.	
	=27 giugno 2013=	
	In Merate, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza degli Eroi numero	
	3, davanti a me dott.Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, iscritto nel collegio	
	notarile dei distretti riuniti di Como e Lecco, sono convenuti i signori:	
	Gatti Adele nata a Lecco il 3 agosto 1959, domiciliata per la carica in Airuno pres-	
	so il Palazzo Comunale in via Pizzagalli Magno numero 4, cittadina italiana, la qua-	
	le interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed in legale	
	rappresentanza del Comune di AIRUNO, codice fiscale 85001580134, agendo in	
	esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 maggio 2013	
	numero 9, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia confor-	
	me all'originale qui si allega sotto la lettera A);	
	Tentori Mario nato a Barzago il 4 luglio 1953, domiciliato per la carica in Barzago	
	presso il Palazzo Comunale in via Roma numero 2, cittadino italiano, il quale inter-	
	viene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed in legale rap-	
	presentanza del Comune di BARZAGO, codice fiscale 00624020137, agendo in e-	
	secuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 5 giugno 2013 nu-	
	mero 17, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia confor-	

me all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto la lettera B);

	di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si alle-	
	ga sotto la lettera F), delegato ad intervenire al presente atto dal Sindaco del Co-	
	mune predetto con atto di delega in data 28 maggio 2013, che in originale qui si	
	allega sotto la lettera G);	
	Zardi Luciano nato a Besana in Brianza il 14 ottobre 1955, domiciliato per la carica	
	in Casatenovo presso il Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica numero 7,	
	cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore	
	con delega ai Servizi alla Persona e Politiche Socio-Assistenziali ed in rappresen-	
	tanza del Comune di CASATENOVO, codice fiscale 00631280138, agendo in ese-	
	cuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 giugno 2013 nume-	
	ro 16, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme	
	all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto la lettera H), delegato ad	
	intervenire al presente atto dal Sindaco del Comune predetto con atto di delega in	
	data 6 giugno 2013 Protocollo numero 12885/VII-XII, che in originale qui si allega	
	sotto la lettera I);	
	Giussani Guglielmo nato a Como il 28 gennaio 1957, domiciliato per la carica in	
	Cassago Brianza presso il Palazzo Comunale in Piazza Italia Libera numero 2, cit-	
	tadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore	
	con delega ai Servizi alla Persona ed in rappresentanza del Comune di CASSA-	
	GO BRIANZA, codice fiscale 85001370130, agendo in esecuzione della delibera-	
	zione del Consiglio Comunale in data 24 maggio 2013 numero 13, resa immediata-	
	mente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli	
	allegati A e B, qui si allega sotto la lettera J), delegato ad intervenire al presente	
	atto dal Sindaco del Comune predetto con atto di delega in data 7 giugno 2013	
	Protocollo numero 6111, che in originale qui si allega sotto la lettera K);	

	De Capitani Giovanna nata a Milano il 16 giugno 1959, domiciliata per la carica in	
	Cernusco Lombardone presso il Palazzo Comunale in Piazza Enrico da Cernusco	
	numero 1, cittadina italiana, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di	
	Sindaco pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di CERNUSCO	
	LOMBARDONE, codice fiscale 85001410134, agendo in esecuzione della delibe-	
	razione del Consiglio Comunale in data 10 maggio 2013 numero 23, esecutiva ai	
	sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si	
	allega sotto la lettera L);	
	Brusadelli Cristina nata a Besana in Brianza il 30 maggio 1968, domiciliata per la	
	carica in Cremella presso il Palazzo Comunale in Piazza Don Severino Colombo	
	numero 1, cittadina italiana, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di	
	Assessore con delega ai Servizi Sociali ed in rappresentanza del Comune di	
	CREMELLA, codice fiscale 85001730135, agendo in esecuzione della delibera-	
	zione del Consiglio Comunale in data 31 maggio 2013 numero 15, dichiarata im-	
	mediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, o-	
	messi gli allegati A e B, qui si allega sotto la lettera M), delegata ad intervenire al	
	presente atto dal Sindaco del Comune predetto con atto di delega in data 7 giu-	
	gno 2013 Protocollo numero 2577, che in originale qui si allega sotto la lettera N);	
	Manna Amelia nata a Merate il giorno 8 aprile 1946, domiciliata per la carica in Im-	
	bersago presso il Palazzo Comunale in via Castelbarco numero 1, cittadina italia-	
	na, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore con delega	
	ai Servizi Sociali ed in rappresentanza del Comune di IMBERSAGO, codice fisca-	
	le 85002420132, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comu-	
	nale in data 6 maggio 2013 numero 7, resa immediatamente eseguibile ai sensi di	
	legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega	

	sotto la lettera O), delegata ad intervenire al presente atto dal Sindaco del Comu-	
	ne predetto con atto di delega in data 27 maggio 2013 Protocollo numero 3404	
	Categoria 1 Classe 15 Fascicolo 5, che in originale qui si allega sotto la lettera P);	
	Fumagalli Stefano nato a Monza il 24 dicembre 1972, domiciliato per la carica in	
	Lomagna presso il Palazzo Comunale in via Fratelli Kennedy numero 20, cittadino	
	italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco	
	pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di LOMAGNA, codice fisca-	
	le 00504810136, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comu-	
	nale in data 30 maggio 2013 numero 15, dichiarata immediatamente eseguibile ai	
	sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si	
	allega sotto la lettera Q);	
	Robbiani Andrea Ambrogio nato a Milano il 13 agosto 1967, domiciliato per la cari-	
	ca in Merate presso il Palazzo Comunale in Piazza degli Eroi numero 3, cittadino i-	
	taliano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore	
	ed in legale rappresentanza del Comune di MERATE, codice fiscale	
	00703920132, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale	
	in data 5 giugno 2013 numero 20, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi	
	di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si alle-	
	ga sotto la lettera R);	
	Capra Sandro nato a Verbania il 20 gennaio 1950, domiciliato per la carica in Mon-	
	tevecchia presso il Palazzo Comunale in via Beniamino Donzelli numero 9, cittadi-	
	no italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco	
	pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di MONTEVECCHIA, codi-	
	ce fiscale 85001450130, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale in data 4 giugno 2013 numero 17, dichiarata immediatamente eseguibile	

	ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui	
	si allega sotto la lettera S);	
	Pozzi Maria Pia nata a Besana in Brianza il 25 giugno 1964, domiciliata per la cari-	
	ca in Monticello Brianza presso il Palazzo Comunale in via Sirtori numero 14, citta-	
	dina italiana, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore ai	
	Servizi Sociali ed in rappresentanza del Comune di MONTICELLO BRIANZA, codi-	
	ce fiscale 85001990135, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale in data 6 maggio 2013 numero 20, dichiarata immediatamente eseguib-	
	le ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B,	
	qui si allega sotto la lettera T), delegata ad intervenire al presente atto dal Sindaco	
	del Comune predetto con atto di delega in data 28 maggio 2013 Protocollo nume-	
	ro 4273 SS/eg, che in originale qui si allega sotto la lettera U);	
	Sala Ambrogio nato a Merate il 24 gennaio 1950, domiciliato per la carica in Olgia-	
	te Molgora presso il Palazzo Comunale in via Stazione numero 20, cittadino italia-	
	no, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Vice-Sindaco/Assessore	
	ai Servizi Sociali ed in rappresentanza del Comune di OLGiate MOLGORA, codi-	
	ce fiscale 85001390138, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio	
	Comunale in data 6 maggio 2013 numero 25, resa immediatamente eseguibile ai	
	sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si	
	allega sotto la lettera V), delegato ad intervenire al presente atto dal Sindaco del	
	Comune predetto con atto di delega in data 9 maggio 2013, che in originale qui si	
	allega sotto la lettera W);	
	Bellano Pieraldo nato ad Osnago il 21 settembre 1947, domiciliato per la carica in	
	Osnago presso il Palazzo Comunale in viale Rimembranze numero 3, cittadino ita-	
	liano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore con delega	

	ai Servizi Sociali ed in rappresentanza del Comune di OSNAGO, codice fiscale	
	00556800134, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale	
	in data 13 maggio 2013 numero 15, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi	
	di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si alle-	
	ga sotto la lettera X), delegato ad intervenire al presente atto dal Sindaco del Co-	
	mune predetto con atto di delega in data 25 giugno 2013 Protocollo numero 6725	
	Categoria Classe: 07.15, che in originale qui si allega sotto la lettera Y);	
	Rotta Renzo nato a Paderno Robbiate il 16 giugno 1947, domiciliato per la carica	
	in Paderno d'Adda presso il Palazzo Comunale in Piazza Vittoria numero 8, cittadi-	
	no italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Vi-	
	ce-Sindaco/Assessore con relative deleghe ed in rappresentanza del Comune di	
	PADERNO D'ADDA, codice fiscale 85000710138, agendo in esecuzione della de-	
	liberazione del Consiglio Comunale in data 20 maggio 2013 numero 15, resa im-	
	mediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, o-	
	messi gli allegati A e B, qui si allega sotto la lettera Z), delegato ad intervenire al	
	presente atto dal Sindaco del Comune predetto con atto di delega in data 25 giu-	
	gno 2013, che in originale qui si allega sotto le lettere AA);	
	Villa Daniele nato a Lecco il 1° febbraio 1978, domiciliato per la carica in Robbiate	
	presso il Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica numero 2, cittadino italia-	
	no, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed	
	in legale rappresentanza del Comune di ROBBiate, codice fiscale 85001650135,	
	agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 apri-	
	le 2013 numero 12, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in co-	
	pia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto le lettere	
	BB);	

	Mauri Alberto nato a Cantù il 19 gennaio 1985, domiciliato per la carica in Sirtori,	
	presso il Palazzo Comunale in Piazza Don Arnoldo Brioschi numero 14, cittadino i-	
	taliano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Assessore ai Servizi	
	Sociali ed in rappresentanza del Comune di SIRTORI, codice fiscale	
	00570830133, agendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale	
	in data 30 maggio 2013 numero 12, resa immediatamente eseguibile ai sensi di	
	legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega	
	sotto le lettere CC), delegato ad intervenire al presente atto dal Sindaco del Co-	
	mune predetto con atto di delega in data 12 giugno 2013 Protocollo numero	
	0002868, che in originale qui si allega sotto le lettere DD);	
	Origo Alessandro nato a Verderio Inferiore il 24 gennaio 1949, domiciliato per la	
	carica in Verderio Inferiore, presso il Palazzo Comunale in via dei Tre Re numero	
	31, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco	
	pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di VERDERIO INFERIORE,	
	codice fiscale 85001740134, agendo in esecuzione della deliberazione del Consi-	
	glio Comunale in data 23 maggio 2013 numero 11, dichiarata immediatamente e-	
	seguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati	
	A e B, qui si allega sotto le lettere EE);	
	Bellotto Paolo nato a Vicenza il 16 gennaio 1946, domiciliato per la carica in Ver-	
	derio Superiore, presso il Palazzo Comunale in viale Rimembranze numero 2, cit-	
	tadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco	
	pro-tempore ed in legale rappresentanza del Comune di VERDERIO SUPERIO-	
	RE, codice fiscale 85001950139, agendo in esecuzione della deliberazione del	
	Consiglio Comunale in data 4 giugno 2013 numero 16, dichiarata immediatamente	
	eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale, omessi gli allega-	

	ti A e B, qui si allega sotto le lettere FF);	
	Ghezzi Renato nato a Barzanò il 20 agosto 1948, domiciliato per la carica in Vi-	
	ganò, presso il Palazzo Comunale in via Risorgimento numero 24, cittadino italia-	
	no, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed	
	in legale rappresentanza del Comune di VIGANO', codice fiscale 00685790131, a-	
	gendo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 3 giugno	
	2013 numero 18, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia	
	conforme all'originale, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto le lettere GG);	
	Panzeri Paola nata a Rovagnate il 9 maggio 1955, domiciliata per la carica in Ro-	
	vagnate, presso la sede dell'Ente locale infra indicato in via Sacro Cuore numero	
	24, cittadina italiana, la quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Presi-	
	dente ed in legale rappresentanza dell'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA	
	VALLETTA - Ente locale costituito tra i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SAN-	
	TA MARIA HOE', codice fiscale 94022220134, agendo in esecuzione della delibe-	
	razione dell'Assemblea dell'Unione in data 4 giugno 2013 numero 10, resa imme-	
	diatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia cartacea conforme all'origi-	
	nale informatico, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto le lettere HH);	
	Riva Mauro nato a Casatenovo il 24 giugno 1956, domiciliato per la carica in Lecco	
	presso la sede dell'Ente locale infra indicato in Piazza Lega Lombarda numero 4,	
	cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Consigliere	
	Provinciale come infra delegato ed in rappresentanza della Provincia di LECCO,	
	codice fiscale 92013170136, agendo in esecuzione della deliberazione del Consi-	
	glio Provinciale in data 20 maggio 2013 numero 33, dichiarata immediatamente e-	
	seguibile ai sensi di legge, che in copia analogica conforme all'originale informati-	
	co, omessi gli allegati A e B, qui si allega sotto le lettere II), delegato ad interveni-	

	re al presente atto dal Presidente della Provincia predetta con atto di delega in	
	data 10 giugno 2013 Protocollo numero 28281 2.10/2008/21, che in originale qui si	
	allega sotto le lettere JJ);	
	Crippa Bruno nato a Missaglia il 14 novembre 1947, domiciliato per la carica in	
	Missaglia, presso il Palazzo Comunale in via Merlini numero 2, cittadino italiano, il	
	quale interviene esclusivamente nella sua qualità di Sindaco pro-tempore ed in le-	
	gale rappresentanza del Comune di MISSAGLIA, codice fiscale 00612960138, a-	
	gendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1° feb-	
	braio 2013 numero 1 ed in data 24 maggio 2013 numero 22, rese immediatamente	
	eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano ri-	
	spettivamente sotto le lettere KK) e LL).	
	Detti signori, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo,	
	PREMESSO	
	- che i Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENO-	
	VO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSA-	
	GO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate	
	MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, ROBBIATE, ROVAGNATE,	
	SANTA MARIA HOE', SIRTORI, VERDERIO INFERIORE e VERDERIO SUPERIO-	
	RE e la Provincia di LECCO intendendo:	
	1. costituire un'Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) con il fine di provve-	
	dere all'esercizio di funzioni (rectius attività) socio-assistenziali, socio-sanitarie in-	
	tegrate e più in generale alla gestione dei servizi alla persona;	
	2. prevedere che tale Azienda procedesse a regolare i rapporti con i singoli Enti	
	partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;	
	3. individuare nell'Azienda medesima lo strumento che provvedesse a regolare e	

	definire, possibilmente d'intesa con l'Amministrazione Provinciale nel ruolo di co-	
	ordinamento interdistrettuale, i rapporti con l'A.S.L. e l'Azienda Ospedaliera me-	
	diante atti finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato di servizi so-	
	cio-sanitari;	
	Assunto che la volontà di costituire la suddetta Azienda costituiva l'evoluzione di	
	esperienze di gestione associate in materia di servizi socio-assistenziali che da	
	anni caratterizzava l'azione dei suindicati Enti;	
	Atteso che l'iniziativa di costituire l'Azienda in parola si collocava nel più ampio	
	contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Lo-	
	cale, per come essi sono definiti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero	
	267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti in-	
	dicato come T.U.E.L.);	
	Posto che l'Azienda risultava percepita quale strumento di ottimizzazione dell'effi-	
	cienza nella erogazione dei servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui	
	sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bi-	
	sogni emergenti ed all'articolazione delle domande che il contesto territoriale di ri-	
	ferimento esprimeva;	
	Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valo-	
	ri di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promo-	
	zione del benessere bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela del-	
	le fasce sociali più deboli;	
	Rimarcato che la prolungata esperienza di gestione associata aveva consentito lo	
	sviluppo di una rete integrata di servizi sul territorio a livello intercomunale;	
	Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre	
	2000 numero 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-	

	terventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi	
	sociali") prevede ed auspica all'articolo 8, comma 3, lettera a), che i Comuni si as-	
	socino in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei	
	servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;	
	Considerato che alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, ca-	
	ratterizzate:	
	1. dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;	
	2. dall'emergere di nuovi soggetti sociali;	
	3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposi-	
	zione;	
	Considerata quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione	
	del sistema dei servizi alla persona ed alla famiglia del territorio degli Enti Consor-	
	ziati (rectius aderenti), puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei ser-	
	vizi stessi;	
	Avvertita la necessità che l'Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) avreb-	
	be dovuto operare tenendo conto dello scenario complessivo dei servizi nel terri-	
	torio provinciale che vede, da una parte, un'unica Azienda Sanitaria Locale ed u-	
	n'unica Azienda Ospedaliera operanti su più presidi, e dall'altra, un'articolazione su	
	tre Distretti socio-sanitari;	
	Considerato che risultava auspicabile che l'Azienda contribuisse ad elaborare e	
	condividere con gli altri Distretti criteri e protocolli elaborati nell'ambito del Consi-	
	glio di Rappresentanza dei Sindaci e con riferimento anche alle funzioni previste in	
	capo all'Amministrazione Provinciale dalla Legge numero 328/00;	
	Avvertita e condivisa altresì l'esigenza di procedere celermente ad una ricolloca-	
	zione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che vedesse i Comuni e la Pro-	

	vincia di Lecco più direttamente impegnati in un ruolo di:	
	1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'articolo 19	
	della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;	
	2. definizione degli interventi;	
	3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei	
	cittadini utenti;	
	4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a di-	
	sposizione;	
	Explicitate le suddette considerazioni, individuato nell'Azienda Speciale Consortile	
	(rectius Collettiva) - ex articolo 31 del T.U.E.L. (rectius ex articolo 114 del T.U.E.L.)	
	- lo strumento ideale per l'esercizio associato delle funzioni (rectius attività) sopra	
	indicate nell'ambito territoriale degli Enti Consorziati (rectius aderenti) e di compe-	
	tenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto infatti che - in base alla normativa vi-	
	gente - fosse questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'espe-	
	rienza positiva fin ad allora realizzata di integrazione territoriale, consentisse una	
	riorganizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia finalizzata ai seguenti o-	
	biettivi:	
	1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed ar-	
	ticolazione delle risposte;	
	2. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progetta-	
	zione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra	
	pubblico e privato;	
	3. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali e socio-sanitari;	
	4. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi,	
	servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche at-	

		tive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;	
		5. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;	
		6. consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;	
		7. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;	
		8. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;	
		con atto in data 18 luglio 2005 n.148.967=33.341 di rep. a mio rogito, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 n.1117 Mod.1, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) Serie Straordinaria Inserzioni in data 12 settembre 2005 numero 37/2, i Comuni sopra indicati e la Provincia di Lecco, in virtù dell'articolo 31 (rectius dell'articolo 114) del Decreto Legislativo numero 267/2000, costituivano un'Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) denominata RETESALUTE – Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) per l'esercizio di funzioni (rectius attività) socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza, con sede in Merate (LC), via per Robbiate numero 5 (rectius numero 8), codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 94024400130 - R.E.A. numero LC-301742;	
		- che, successivamente, all'IN PRIMO LUOGO dell'atto in data 30 marzo 2009 n.158.618=38.065 di rep. a mio rogito, registrato a Merate in data 28 aprile 2009	

	n.1645 Serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Lecco in data 4 maggio	
	2009, i Comuni e la Provincia aderenti, in esecuzione delle deliberazioni dei ri-	
	spettivi Consigli al riguardo assunte ed ivi allegate, ed in esito alla procedura pre-	
	vista dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, sulla domanda di adesio-	
	ne avanzata dal Comune di VIGANO', ammettevano il Comune medesimo, che ac-	
	cettava, nell'Azienda Speciale di che trattasi;	
	- che il Comune di VIGANO', alla sottoscrizione dell'atto succitato, versava a titolo	
	di conferimento all'Azienda Speciale in parola la somma definitivamente stabilita in	
	euro 539,62 (cinquecentotrentanove virgola sessantadue) per il che, in conse-	
	guenza dell'ammissione di detto Comune e dell'avvenuto conferimento ad opera	
	dello stesso della quota di capitale posta a suo carico, il capitale di dotazione del-	
	l'Azienda Speciale medesima passava da euro 50.000,00 (cinquantamila virgola	
	zero zero) ad euro 50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessan-	
	tadue), facendosi riferimento per la ripartizione definitiva del capitale di dotazione	
	dell'Azienda Speciale stessa alla specifica tabella allegata all'atto de quo;	
	- che all'IN SECONDO LUOGO dell'atto precitato i Comuni di PEREGO, ROVA-	
	GNATE e SANTA MARIA HOE', con l'espresso consenso degli altri Comuni già fa-	
	centi parte dell'Azienda Speciale e del Comune di VIGANO', come sopra ammes-	
	so, nonchè della Provincia di LECCO, in esecuzione delle deliberazioni dei rispet-	
	tivi Consigli al riguardo assunte ed ivi allegate, ed in esito alla procedura prevista	
	dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, autorizzavano l'UNIONE DEI	
	COMUNI DELLA VALLETTA - costituita dai citati Comuni di PEREGO, ROVAGNA-	
	TE e SANTA MARIA HOE' - che accettava, a subentrare in loro vece e luogo nel-	
	l'Azienda Speciale succitata, dando atto e riconoscendo tutti gli Enti predetti - in	
	conseguenza dell'autorizzato subentro - che l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL-	

	LETTA subingrediva complessivamente nelle quote di competenza dei predetti	
	Comuni costituenti di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' e, correlati-	
	vamente, nei diritti ad essi spettanti come da Statuto dell'Azienda Speciale in pa-	
	rola, con precisazione che all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA, in conse-	
	guenza del subentro in parola, spettava una quota di capitale di dotazione pari a	
	complessivi euro 1.894,71 (milleottocentonovantaquattro virgola settantuno), corri-	
	spondente esattamente alla sommatoria delle singole quote già spettanti ai Comu-	
	ni costituenti, ivi indicate, cessando - dunque - in forza di quanto sopra formalizza-	
	to i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' la loro partecipazio-	
	ne diretta all'Azienda Speciale di che trattasi;	
	- che all'IN TERZO LUOGO dell'atto medesimo, alla luce dell'avvenuta formalizza-	
	zione dell'adesione del Comune di VIGANO' all'Azienda Speciale in parola e del	
	subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO,	
	ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' nell'Azienda stessa, i Comuni di AIRUNO,	
	BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA,	
	CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE,	
	MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PA-	
	DERNO D'ADDA, ROBBiate, SIRTORI, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SU-	
	PERIORE e VIGANO', l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA e la Provincia di	
	LECCO, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli al riguardo assun-	
	te ed ivi allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione originaria	
	e dall'allegato Statuto, davano atto che i voti assembleari determinati in proporzio-	
	ne ai conferimenti di capitale spettanti ad ogni singolo attuale componente di RE-	
	TESALUTE - Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) erano quelli risultanti	
	dall'ivi allegata tabella di riparto portante, altresì, la ripartizione del capitale di dota-	

	zione;	
	- che all'IN QUARTO LUOGO dell'atto suddetto, in conseguenza di quanto ivi formalizzato, al riguardo recepite la modifica concernente il trasferimento della sede legale dell'Azienda Speciale Consortile (rectius Collettiva) sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC) al nuovo indirizzo di Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3 e la previsione nel nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comportava modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, altresì recepita - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel comma 2 alle parole "attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto", venivano modificati - secondo il testo proposto dall'Assemblea nella riunione del giorno 6 ottobre 2008 ed approvato dai Consigli dei singoli Enti - la Convenzione originaria e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azienda stessa;	
	- che, in seguito, con atto in data 15 dicembre 2011 n.163.606=41.070 di rep. a mio rogito, registrato a Merate in data 11 gennaio 2012 n.122 Serie 1T, iscritto nel Registro delle Imprese di Lecco in data 17 gennaio 2012, i Comuni, l'Unione e la Provincia aderenti, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli (Assemblea per l'Unione) al riguardo assunte ed ivi allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione costitutiva e dall'allegato Statuto nel loro testo allora vigente:	
	. dichiaravano e davano atto, in dipendenza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della Legge 23 dicembre 2009 numero 191, al fine di elimi-	

	nare ogni eventuale incertezza in merito, ad ogni conseguente effetto, e quindi an-	
	che ai fini della pubblicità commerciale, che sin dalla sua costituzione la natura	
	giuridica di RETESALUTE era esclusivamente quella di Azienda Speciale di cui al-	
	l'articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 "Testo Unico	
	delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", Ente strumentale degli Enti Locali a-	
	derenti in precedenza indicati, ed a tale riguardo convenivano espressamente di	
	eliminare dalla Convenzione costitutiva e dall'allegato Statuto disciplinanti la vita	
	dell'Azienda Speciale stessa nel loro testo allora vigente ogni definizione giuridica	
	non pertinente o che potesse determinare incertezza in ordine alla sopra specifi-	
	cata natura giuridica dell'Ente in parola ed ogni richiamo a norme che disciplinava-	
	no specificamente altri Enti di diversa natura, in particolare il più volte citato richia-	
	mo all'articolo 31 del suddetto T.U.E.L. numero 267/2000;	
	. convenivano altresì, alla luce delle esigenze operative manifestatesi nel concreto	
	svolgimento delle attività dell'Azienda ed al fine di una più snella e più chiara ge-	
	stione della stessa, pure tenuto conto dell'intervenuta modifica della denominazio-	
	ne dell'"UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA" in "UNIONE DEI COMUNI	
	LOMBARDA DELLA VALLETTA", di approvare la Convenzione, nella sua nuova	
	versione già approvata, unitamente al nuovo testo dello Statuto alla stessa allega-	
	to, dai Consigli (Assemblea per l'Unione) dei singoli Enti, sulla scorta del testo	
	proposto dall'Assemblea nella riunione del giorno 20 ottobre 2011 di cui alla deli-	
	berazione numero 21/2011;	
	- che con la qui allegata deliberazione consiliare numero 1 in data 1° febbraio	
	2013 il Comune di MISSAGLIA, per le motivazioni espresse in premessa della	
	detta deliberazione, ha richiesto l'ammissione all'Azienda Speciale di che trattasi,	
	stabilendo che il previsto conferimento di capitale all'Azienda Speciale medesima	

	avverrà nel momento della sottoscrizione dell'atto modificativo della Convenzione	
	costitutiva e dello Statuto regolante la stessa e dando, altresì, atto che il Comune	
	iscriverà la propria quota di capitale nel suo patrimonio, con sottoscrizione dell'atto	
	di cui sopra una volta espletato l'iter previsto per l'ammissione predetta;	
	- che, sulla scorta della deliberazione consiliare del Comune di MISSAGLIA anzici-	
	tata, l'Assemblea degli Enti aderenti all'Azienda Speciale in parola nella riunione	
	del giorno 22 aprile 2013, di cui all'atto numero 4/2013, ha deliberato:	
	- di proporre agli Enti aderenti l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli (As-	
	semblea per l'Unione):	
	. della richiesta di ammissione del Comune di Missaglia all'Azienda Speciale di	
	che trattasi;	
	. della determinazione dell'entità della quota di conferimento del capitale di dota-	
	zione dovuta dal Comune di Missaglia, in base al criterio ivi enunciato, in euro	
	2.444,09 (duemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero nove), con conseguen-	
	te passaggio del capitale di dotazione dell'Azienda Speciale in parola da euro	
	50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessantadue) ad euro	
	52.983,71 (cinquantaduemilanovecentoottantatre virgola settantuno);	
	. della specifica tabella, alla luce dell'ammissione di cui sopra, ivi allegata sotto la	
	lettera A), dalla quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il nu-	
	mero dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;	
	. della bozza del nuovo testo di Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di-	
	sciplinanti la vita dell'Azienda Speciale a seguito delle modifiche derivanti dall'am-	
	missione predetta, che in unico plico trovansi ivi allegati sotto la lettera B);	
	- di comunicare l'atto in parola, unitamente ai relativi allegati sopra specificati, al	
	Comune di Missaglia affinché nel medesimo termine previsto per gli Enti aderenti	

	il proprio Consiglio Comunale avesse a provvedere al riguardo in conformità a	
	quanto sopra indicato, deliberando:	
	. di aderire all'Azienda Speciale in parola con conseguente determinazione del-	
	l'entità della quota di conferimento del capitale di dotazione dovuta dal Comune	
	stesso, in base al criterio ivi enunciato, in euro 2.444,09 (duemilaquattrocentoqua-	
	rantaquattro virgola zero nove) e correlativo passaggio del capitale di dotazione	
	dell'Azienda Speciale da euro 50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove vir-	
	gola sessantadue) ad euro 52.983,71 (cinquantaduemilanovecentoottantatre virgo-	
	la settantuno);	
	. di approvare la tabella sopra specificata ed il nuovo testo di Convenzione costitu-	
	tiva con l'allegato Statuto, suindicati, regolanti la vita dell'Ente in conseguenza del-	
	l'ammissione de qua;	
	- che le proposte di modifica di cui alla citata deliberazione assembleare, come a	
	risultanze di quanto allegato al presente atto, sono state preventivamente sottopo-	
	ste all'approvazione dei Consigli (Assemblea per l'Unione) dei singoli Enti aderen-	
	ti e del Comune di MISSAGLIA;	
	- che l'Assemblea medesima nella riunione in data 20 giugno 2013, di cui alla deli-	
	berazione numero 7/2013, preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli	
	(Assemblea per l'Unione) degli Enti di cui sopra delle proposte di modifica sopra	
	citae, ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto notarile finalizzato al-	
	la recezione delle modifiche stesse;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipu-	
	la quanto segue:	
	1) I Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO,	

	CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO,	
	LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate	
	MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, ROBBIATE, SIRTORI, VERDERIO IN-	
	FERIORE, VERDERIO SUPERIORE e VIGANO', l'UNIONE DEI COMUNI LOM-	
	BARDA DELLA VALLETTA e la Provincia di LECCO, come sopra rappresentati, in	
	esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli (Assemblea per l'Unione) al	
	riguardo assunte e qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Conven-	
	zione costitutiva e dall'allegato Statuto nel loro testo attualmente vigente, sulla ri-	
	chiesta di ammissione avanzata dal Comune di MISSAGLIA, dichiarano di ammet-	
	tere il Comune medesimo che, come sopra rappresentato, accetta, nell'Azienda	
	Speciale denominata RETESALUTE - Azienda Speciale, Ente strumentale degli	
	Enti Locali aderenti, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, co-	
	dice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco	
	94024400130 - R.E.A. numero LC-301742.	
	2) In conseguenza dell'avvenuta ammissione il Comune di MISSAGLIA, come so-	
	pra rappresentato, in esito all'iter procedimentale previsto dalla Convenzione costi-	
	tutiva e dall'allegato Statuto nel loro testo attualmente vigente, dal quale risulta	
	che la quota di conferimento del capitale di dotazione a carico del Comune mede-	
	simo è stata stabilita in euro 2.444,09 (duemilaquattrocentoquarantaquattro virgola	
	zero nove), versa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a titolo di	
	conferimento all'Azienda Speciale in parola la somma predetta a mezzo dell'asse-	
	gno circolare non trasferibile numero 2502391266-11 emesso in data 26 giugno	
	2013 dalla "BANCA POPOLARE DI MILANO - Soc.Coop. a r.l.", Agenzia 00403	
	Missaglia, all'ordine dell'Azienda stessa.	
	3) Si dà atto, pertanto, che in conseguenza dell'ammissione del Comune di MIS-	

	SAGLIA e dell'avvenuto conferimento ad opera dello stesso della quota di capita-	
	le posta a suo carico, il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale passa da euro	
	50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessantadue) ad euro	
	52.983,71 (cinquantaduemilanovecentoottantatre virgola settantuno).	
	4) Alla luce dell'avvenuta formalizzazione dell'ammissione del Comune di MISSA-	
	GLIA all'Azienda Speciale di che trattasi, i Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BAR-	
	ZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO	
	LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVEC-	
	CHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PADERNO	
	D'ADDA, ROBBiate, SIRTORI, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIO-	
	RE, VIGANO' e MISSAGLIA, l'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VAL-	
	LETTA e la Provincia di LECCO, come sopra rappresentati, in esecuzione delle	
	deliberazioni dei rispettivi Consigli (Assemblea per l'Unione) al riguardo assunte e	
	qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione costitutiva e	
	dall'allegato Statuto nel loro testo attualmente vigente, danno atto che i voti as-	
	sembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale spettanti ad ogni	
	singolo attuale componente di RETESALUTE - Azienda Speciale sono quelli risul-	
	tanti dall'infra allegata tabella di riparto portante, altresì, la ripartizione del capitale	
	di dotazione.	
	5) In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, vengono modificati -	
	secondo il testo proposto dall'Assemblea nella citata riunione del giorno 22 aprile	
	2013 ed approvato dai Consigli (Assemblea per l'Unione) dei singoli Enti - la Con-	
	venzione costitutiva e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azien-	
	da stessa.	
	Detta Convenzione, nella sua nuova versione già approvata, unitamente allo Statu-	

	to debitamente modificato alla stessa allegato, dai Consigli (Assemblea per l'Unione) dei singoli Enti, viene qui di seguito integralmente riportata:	
	"Articolo 1: costituzione	
	1. Con la presente Convenzione, in virtù dell'articolo 30 del Decreto Legislativo numero 267/2000, tra i Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, ROBBIATE, SIRTORI, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE, VIGANO' e MISSAGLIA, l'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA e la Provincia di LECCO è costituita un'Azienda Speciale denominata RETESALUTE – Azienda Speciale per l'esercizio di attività e funzioni, queste ultime avvalendosi dello strumento della convenzione, e l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.	
	2. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale (detta nel seguito, per brevità, Azienda) altri Enti Locali ed Enti Pubblici che risultino avere interesse, in comune con gli Enti aderenti, al conferimento dei servizi di cui al successivo Articolo 2.	
	3. L'adesione deve essere approvata dai Consigli (Assemblea per l'Unione) dei singoli Enti aderenti su conforme proposta deliberata dall'Assemblea.	
	4. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dagli organi consiliari (Assemblea per l'Unione) degli Enti aderenti.	
	Articolo 2: scopo	

	1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di attività e funzioni, queste ultime avvalendosi	
	dello strumento della convenzione, e l'erogazione di servizi socio-assistenziali,	
	socio-sanitari integrati e più in generale la gestione dei servizi alla persona ed alla	
	famiglia, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti aderenti, ivi	
	compresi interventi di formazione concernenti le attività dell'Azienda o aventi fina-	
	lità di promozione del benessere bio-psico-sociale dei cittadini del territorio.	
	2. Il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la	
	popolazione residente nel territorio degli Enti aderenti e viene esercitato nelle se-	
	guenti distinte aree:	
	a. Anziani	
	b. Adulti in difficoltà	
	c. Disabili	
	d. Minori – Famiglia	
	Il suddetto elenco deve intendersi a carattere indicativo, in quanto gli organi dell'A-	
	zienda hanno la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di	
	classificazione anche diversi da quelli elencati.	
	3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con	
	Enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale e di integra-	
	zione sanitaria, nonché - a richiesta degli Enti interessati - specifici servizi so-	
	cio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti	
	anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.	
	4. Qualora ritengano opportuno gestire attività e servizi a livello sovracomunale,	
	gli Enti aderenti possono, mediante lo strumento della convenzione di cui all'arti-	
	colo 30 del Decreto Legislativo numero 267/2000 e successive modifiche ed inte-	
	grazioni e/o mediante accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 15	

	della Legge numero 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, far svolge-	
	re all'Azienda ulteriori attività e servizi di propria competenza, integrando, even-	
	tualmente e se necessario per legge, lo Statuto di cui infra.	
	5. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e servizi, l'Azienda provvede ad	
	articolare la propria organizzazione in apposite aree, costituite sulla base del prin-	
	cipio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche	
	delle attività svolte ed ispirandosi anche all'articolazione di cui al secondo comma	
	del presente articolo.	
	6. Al momento dell'attivazione di ciascuna delle aree, con atto successivo il Con-	
	siglio di Amministrazione determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di	
	esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività e dei servi-	
	zi.	
	7. Per una più completa e precisa individuazione dello scopo, delle attività e del-	
	le finalità dell'Azienda, gli Enti aderenti fanno espresso riferimento all'Articolo 3	
	dello Statuto di cui infra.	
	Articolo 3: obiettivi	
	1. L'esercizio delle attività e funzioni, queste ultime avvalendosi dello strumento	
	della convenzione, e la gestione dei servizi sono finalizzati ai seguenti obiettivi:	
	a. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed ar-	
	ticolazione delle risposte;	
	b. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progett-	
	tazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra	
	pubblico e privato con particolare riferimento agli Enti gestori di servizi ed inter-	
	venti rientranti nella programmazione zonale;	
	c. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;	

	d. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi,	
	servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche at-	
	tive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;	
	e. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di	
	servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;	
	f. consolidamento dell'integrazione territoriale per evitare duplicazioni ed ottimizza-	
	re risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servi-	
	zi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni o	
	loro Unioni di minori dimensioni demografiche;	
	g. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli	
	interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;	
	h. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli	
	utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.	
	2. La programmazione e la gestione dei servizi sono oggetto di confronto e di ve-	
	rifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi della normativa nel tempo in vigore.	
	Articolo 4: sede e durata	
	1. La sede legale dell'Azienda è in Merate (LC).	
	Danno atto gli Enti aderenti che l'attuale indirizzo dell'Azienda è fissato in Piazza	
	Vittorio Veneto numeri 2/3 e che il trasferimento della sede legale nell'ambito dello	
	stesso Comune non costituisce modifica della Convenzione, fatti salvi in ogni caso	
	i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.	
	2. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), a decorrere dalla data di effettiva	
	attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione origi-	
	naria (18 luglio 2005).	
	3. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e	

si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

4. E' facoltà degli Enti aderenti prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.

5. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 5: recesso

1. E' consentito agli Enti aderenti di recedere con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto di cui infra.

2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia stato trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.

3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nell'Articolo 16 dello Statuto di cui infra.

Articolo 6: scioglimento

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea.

2. Forme e modalità relative allo scioglimento ed alla conseguente liquidazione del patrimonio sono previste all'Articolo 17 dello Statuto di cui infra.

Articolo 7: Organi dell'Azienda

1. Gli Organi dell'Azienda sono:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio di Amministrazione;

	c. il Presidente dell'Assemblea;	
	d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	e. il Direttore.	
	2. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinati dallo Statuto di cui infra.	
	Articolo 8: capitale di dotazione	
	1. I Comuni aderenti, con la sottoscrizione della Convenzione originaria, hanno conferito le quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), secondo le misure stabilite nella tabella di riparto allegata sotto le lettere FF) all'atto in data 18 luglio 2005 n.148.967=33.341 di rep. a mio rogito, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 n.1117 Mod.1.	
	2. A sua volta la Provincia di Lecco, con la sottoscrizione della Convenzione predetta, ha conferito la quota di sua competenza stabilita in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).	
	3. Pertanto il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda ammontava a complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).	
	4. In conseguenza delle successive adesioni all'Azienda del Comune di VIGANO', al quale è stata posta a carico una quota di capitale pari ad euro 539,62 (centotrentanove virgola sessantadue) che lo stesso ha provveduto a conferire, nonché del Comune di MISSAGLIA, al quale è stata posta a carico una quota di capitale pari ad euro 2.444,09 (duemilaquattrocentoquarantaquattro virgola zero nove) che lo stesso ha pure provveduto a conferire, il capitale di dotazione dell'Azienda è passato dagli iniziali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) agli attuali euro 52.983,71 (cinquantaduemilanovecentoottantatre virgola settantuno).	

	5. Alla data odierna, per effetto altresì dell'intercorso subentro ai Comuni di PERE-	
	GO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL-	
	LETTA (ora UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA) costituita dai	
	Comuni predetti, le quote di competenza dei singoli Enti aderenti che costituisco-	
	no il capitale di dotazione nel suo nuovo importo di euro 52.983,71 (cinquantadue-	
	milanovecentoottantatre virgola settantuno) sono quelle risultanti dalla tabella di ri-	
	parto che, esaminata ed approvata dai comparenti, sottoscritta dagli stessi e da	
	me notaio, qui si allega sotto le lettere MM) a formarne parte integrante e sostan-	
	ziale.	
	Articolo 9: quote di partecipazione al voto assembleare	
	1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea dal proprio legale rappresentante o	
	dall'Assessore o Consigliere delegato.	
	2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di vo-	
	to, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (mille).	
	3. Alla Provincia di Lecco sono attribuiti 100 (cento) voti assembleari fissi e non	
	variabili.	
	4. Ai Comuni o loro Unioni aderenti sono attribuiti complessivamente 900 (nove-	
	cento) voti assembleari sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte	
	quote di seguito illustrate:	
	a. quota relativa ai conferimenti di capitale ed agli investimenti: complessivi	
	270 (duecentosettanta) voti.	
	- I suddetti 270 (duecentosettanta) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in	
	proporzione diretta ai conferimenti di capitale ed agli investimenti effettuati. In caso	
	di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità,	
	per eccesso o per difetto.	

	- La quota in oggetto è ricalcolata annualmente per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da ciascun Ente di cui sopra dal giorno di costituzione dell'Azienda (18 luglio 2005) al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.	
	- I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale ed alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli Enti di cui sopra effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.	
	b. quota relativa al conferimento di servizi: complessivi 630 (seicentotrenta) voti.	
	- I suddetti 630 (seicentotrenta) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso ed il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.	
	- La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale al netto della parte di fatturato derivante da prestazioni dell'Azienda a soggetti non aderenti.	
	- In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.	
	- La quota in oggetto è ricalcolata annualmente prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la	

	popolazione residente al 31 (trentuno) dicembre in ciascuno degli Enti aderenti di cui sopra.	
	5. Fino alla seduta successiva al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune aderente sono stati calcolati sulla base del conferimento di cui all'Articolo 8 e sono stati rapportati ai 900 (novecento) voti assembleari complessivi riferiti ai Comuni aderenti predetti, così come indicato nella tabella di riparto allegata sotto le lettere FF) al citato atto costitutivo dell'Azienda in data 18 luglio 2005.	
	6. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, è stato preso a base il bilancio preventivo.	
	7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà resta stabilito che ai Comuni o loro Unioni con popolazione inferiore ai 3.000 (tremila) abitanti viene attribuito un "peso" standard parificato ad una misura demografica minima stabilita appunto in 3.000 (tremila) abitanti.	
	8. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente Convenzione, dovranno essere preventivamente approvate da ciascun Ente aderente, sulla base di apposita proposta dell'Assemblea.	
	9. Le quote di partecipazione vengono ricalcolate annualmente sulla base dei criteri e delle modalità indicati all'Articolo 12 dello Statuto di cui infra.	
	Articolo 10: atti soggetti all'approvazione	
	degli Enti aderenti	
	1. Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione dei singoli Enti aderenti entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione ad opera degli organi competenti dell'A-	

	zienda:	
	a. le modifiche allo Statuto dell'Azienda;	
	b. le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda con contestuale approvazione	
	delle conseguenti modifiche alla presente Convenzione ed all'allegato Statuto;	
	c. lo scioglimento dell'Azienda;	
	d. le modifiche alla presente Convenzione;	
	e. le modifiche dei parametri e dei criteri di determinazione delle quote di ciascun	
	Ente.	
	Ribadendosi che non costituisce modifica alla Convenzione il trasferimento della	
	sede legale dell'Azienda nell'ambito dello stesso Comune.	
	2. Le deliberazioni degli Enti aderenti devono essere assunte con atto dei rispetti-	
	vi Consigli (Assemblea per l'Unione) nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal	
	ricevimento della proposta di deliberazione.	
	Articolo 11: atti fondamentali dell'Azienda	
	1. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni approvate dal-	
	l'Assemblea concernenti:	
	a. il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione ed il	
	Bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;	
	b. la disciplina generale delle tariffe poste a carico dell'utenza;	
	c. le convenzioni e gli accordi di programma con le Istituzioni del Servizio Sanita-	
	rio Nazionale e/o altri Enti Pubblici;	
	d. la sede dell'Azienda;	
	e. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;	
	f. la previsione di assunzione di mutui;	
	g. i Regolamenti di competenza dell'Assemblea;	

	h. gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;	
	i. il Bilancio Sociale.	
	2. Gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente aderente entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione formale per la presa d'atto.	
	Articolo 12: mezzi finanziari	
	1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:	
	a. conferimenti di capitale da parte degli Enti aderenti;	
	b. contributi degli Enti aderenti come definiti all'Articolo 15;	
	c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;	
	d. contributi a specifica destinazione;	
	e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni all'utenza o ad altri soggetti acquirenti nei limiti indicati al comma 5 dell'Articolo 3 dello Statuto di cui infra;	
	f. prestiti o accensioni di mutui.	
	2. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda Speciale si applicano le norme dettate in materia.	
	Articolo 13: il personale	
	1. L'Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d'organizzazione.	
	2. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda può essere reperito anche presso gli Enti aderenti, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore.	
	3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organi-	

	co sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle	
	leggi vigenti.	
	4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, nel rispetto della vigente nor-	
	mativa, da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione,	
	l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di	
	personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa,	
	previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità ri-	
	chieste.	
	5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale dipenden-	
	te e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto di cui	
	infra.	
	Articolo 14: patrimonio	
	1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o	
	realizzati in proprio dall'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di dona-	
	zione e di conferimento.	
	Articolo 15: modalità di finanziamento (parte corrente)	
	1. La Provincia di Lecco provvede alla copertura dei costi di gestione aziendale	
	derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo calcolato in pro-	
	porzione al valore del fatturato delle attività e servizi da essa conferiti rispetto al	
	fatturato totale (dei soli servizi e attività) dell'Azienda.	
	2. Gli altri Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale	
	derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, al netto del contributo di cui al prece-	
	dente comma 1, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dal-	
	l'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione	
	dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.	

	3. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.	
	4. Nel caso di svolgimento di attività e/o funzioni e/o servizi in forza di convenzione o accordo tra Pubbliche Amministrazioni, il riparto e la copertura dei costi vengono definiti nei suddetti atti.	
	5. L'Assemblea può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.	
	6. Le modalità ed i termini del pagamento sono precisati dallo Statuto e dai contratti di servizio stipulati con ogni singolo Ente.	
	Articolo 16: rapporti con gli Enti aderenti	
	e con altri Enti Pubblici e soggetti privati	
	1. I rapporti con i singoli Enti Locali aderenti saranno regolati attraverso contratti di servizio.	
	2. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, altri Enti Pubblici e soggetti privati. Tali rapporti verranno disciplinati con accordi appositi.	
	Articolo 17: controversie	
	1. Ogni controversia tra gli Enti aderenti o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto di cui	
	infra, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre	
	membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Azienda.	
	Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale, presso il	
	cui domicilio avrà sede il Collegio medesimo.	
	2. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Ar-	

	bitrale vincoleranno le parti.	
	Articolo 18: Statuto	
	L'Azienda è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dai Consigli (ora	
	Assemblea per l'Unione) degli Enti aderenti che, letto ai comparenti, sottoscritto	
	dagli stessi e da me notaio, qui si allega sotto le lettere NN) a formarne parte inte-	
	grante e sostanziale.	
	Articolo 19: entrata in vigore	
	La presente Convenzione e l'allegato Statuto, che sostituiscono ad ogni effetto la	
	Convenzione costitutiva e l'allegato Statuto nel loro testo attualmente vigente, ap-	
	provati dai competenti Organi degli Enti aderenti, entrano in vigore dopo la firma	
	degli stessi da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi."	
	Le spese e le imposte di questo atto e relative sono a carico dell'Azienda.	
	Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da	
	ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, richiamando-	
	si al riguardo le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 118 del Decreto Legislati-	
	vo 18 agosto 2000 numero 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli	
	Enti Locali.	
	I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, fatta ecce-	
	zione per gli allegati MM) e NN).	
	E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, con gli allegati MM) e	
	NN), ai signori qui convenuti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato confor-	
	me alla loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore ventuno e minuti	
	trenta.	
		Consta
	il presente atto di dieci fogli scritti con mezzo meccanico a stampa indelebile da	

	persona di mia fiducia e da me completato per trentasette intere facciate fin qui.	
	F.to ADELE GATTI	
	F.to MARIO TENTORI	
	F.to GIANCARLO ALDEGHI	
	F.to FELICE BAIO	
	F.to MASSIMO FANULI	
	F.to LUCIANO ZARDI	
	F.to GUGLIELMO GIUSSANI	
	F.to GIOVANNA DE CAPITANI	
	F.to CRISTINA BRUSADELLI	
	F.to AMELIA MANNA	
	F.to FUMAGALLI STEFANO	
	F.to ANDREA AMBROGIO ROBBIANI	
	F.to SANDRO CAPRA	
	F.to MARIA PIA POZZI	
	F.to SALA AMBROGIO	
	F.to PIERALDO BELLANO	
	F.to RENZO ROTTA	
	F.to DANIELE VILLA	
	F.to ALBERTO MAURI	
	F.to PAOLO BELLOTTO	
	F.to ALESSANDRO ORIGO	
	F.to GHEZZI RENATO	
	F.to BRUNO CRIPPA	
	F.to PAOLA PANZERI	

[illegible]